

ACCERTAMENTO

L'accertamento da parametri

di **Dottryna**



L'accertamento da parametri è una tipologia di accertamento analitico-induttivo che ha trovato prevalente applicazione negli anni dal 1995 al 1997 e che oggi è utilizzata nei confronti dei soggetti per i quali non risulta elaborato uno specifico studio di settore.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza l'ambito soggettivo e oggettivo dell'istituto.

In base alle disposizioni contenute nell'[articolo 3 della L. 549/1995](#), i parametri si applicano nei riguardi degli **esercenti attività di impresa o arti e professioni in regime di contabilità semplificata** ovvero, a certe condizioni, in regime di **contabilità ordinaria** purché gli stessi non abbiano dichiarato, nel corso dell'anno, ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire (ovvero euro 5.164.568,99).

Nello specifico, gli **esercenti attività di impresa o arti e professioni in regime di contabilità ordinaria** possono essere assoggettati all'accertamento basato su parametri quando dal **verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'[articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#), risulti l'inattendibilità delle scritture contabili** in base ai criteri stabiliti dal regolamento emanato con **D.P.R. 570/1996**.

Risultano, invece, **esclusi dall'applicazione dei parametri** i seguenti soggetti:

- **enti non commerciali**, compresi quelli non residenti, in contabilità sia semplificata che ordinaria;
- contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfettario;
- contribuenti appartenenti a settori di attività scarsamente numerosi o a settori aventi un particolare processo produttivo;
- contribuenti che **omettono di presentare la dichiarazione dei redditi** o che la presentano incompleta, cioè senza la dichiarazione del reddito d'impresa o derivante

dall'esercizio dell'arte o professione;

- imprese in **liquidazione o interessate da procedure concorsuali**, le quali non svolgono l'ordinaria attività produttiva;
- società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta.

Sotto il profilo oggettivo, il [comma 182 dell'articolo 3](#) esclude dall'applicazione dell'accertamento in base ai parametri i contribuenti che hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare superiore a dieci miliardi di lire** (ovvero euro 5.164.568,99).

L'[articolo 2 D.P.C.M. 29 gennaio 1996](#) ha precisato che i compensi e i ricavi da tenere in considerazione sono quelli riferibili alla **ordinaria attività produttiva svolta dal contribuente**, specificando inoltre che, in caso di inizio o cessazione dell'attività o di **periodi di imposta di durata inferiore all'anno**, tale limite deve essere ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo.

Per i **rivenditori - in base a contratti estimatori - di giornali, di libri e di periodici e per i distributori di carburante**, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni; per le **cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari**, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Secondo l'**articolo 1, comma 2, del citato decreto**, in caso di **esercizio di più attività** d'impresa e/o di più attività artistiche e professionali, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, i parametri sono applicati in relazione all'**attività prevalente** svolta dal contribuente, dovendosi intendere per prevalente **quella attività da cui è derivato, nel periodo di imposta, il maggiore ammontare dei ricavi o compensi**.

In presenza di **contabilità separata** dovranno essere invece applicate le distinte serie di parametri che si riferiscono alle diverse attività esercitate.

Per le **associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo** nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici attività diversi, si considera attività prevalente quella svolta dall'associato (o dagli associati) o dal socio (o dai soci) al quale è imputata la maggior parte del reddito. In caso di **partecipazioni paritetiche** si considera prevalente l'attività per la quale, in base ai parametri, è determinato un maggior ammontare di compensi.

Infine, in caso di **contemporaneo esercizio di attività per le quali si applicano i parametri e di altre attività considerate escluse**, sarà necessario operare la seguente distinzione:

- in **presenza di contabilità separate**, potranno essere determinati presuntivamente in base ai parametri soltanto i ricavi o compensi relativi alle attività per le quali detti parametri risultano applicabili;
- in **assenza di contabilità separata**, i parametri sono applicabili soltanto se risultano

prevalenti i ricavi o compensi relativi all'attività per la quale i parametri stessi sono stati elaborati.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >